

DIRETTIVA IN MATERIA DI MODALITA' DI PUBBLICAZIONE E DI ACCESSO
ALLA BANCA DATI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELL'IRPET

Art. 1 – La banca dati degli atti amministrativi

1. La banca dati degli atti amministrativi dell'IRPET ha lo scopo di rendere conoscibili a tutti, in forma digitale e mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Istituto, gli atti amministrativi di competenza del Consiglio di amministrazione, del Direttore e delle strutture dirigenziali dell'IRPET, come previsto all'art. 5 del regolamento di accesso agli atti, ai dati ed alle informazioni, approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 17 del 30 ottobre 2007, d'ora in avanti indicato con 'regolamento'.
2. La banca dati contiene: gli estremi del provvedimento (organo o struttura organizzativa competente, data e numero di adozione, oggetto), il testo integrale e gli allegati non esclusi dalla pubblicazione, secondo quanto disposto al successivo art. 4.

Art. 2 – Responsabile della pubblicazione degli atti

1. La pubblicazione dell'atto è disposta dal dirigente amministrativo, o da altro soggetto da questi individuato tra il personale dipendente assegnato al Servizio Amministrazione, con le modalità e le forme previste dalla presente direttiva.
2. Il responsabile della pubblicazione, nel corso degli adempimenti finalizzati alla esecutività degli atti, verifica che i dati da pubblicare siano necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto agli obblighi ed alle finalità perseguite. Qualora ciò non sia riscontrato, il dirigente amministrativo, di propria iniziativa o su indicazione del soggetto responsabile della pubblicazione, sospende la procedura di esecutività dell'atto e lo rinvia alla struttura organizzativa competente alla sua adozione per le necessarie modifiche.
3. Al fine di ottemperare ai criteri di necessità, pertinenza e non eccedenza, gli atti devono essere redatti in maniera che i dati personali, quando eccedenti rispetto ai contenuti essenziali degli atti amministrativi, siano omessi dal testo dell'atto e dalla formulazione dell'oggetto ed inseriti in apposito allegato non soggetto a pubblicazione.

Art. 3 – Norme organizzative

1. La banca dati è alimentata con gli atti amministrativi del Consiglio di Amministrazione, del Direttore e delle strutture dirigenziali dell'IRPET, numerati ed repertoriati tramite la procedura elettronica di gestione degli atti.
2. L'alimentazione della banca dati è effettuata dalla struttura del Servizio Amministrazione competente per la repertoriazione degli atti, di norma entro cinque giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla data di numerazione e di repertoriazione del provvedimento.
3. La tenuta e la conservazione della banca dati è effettuata dalla struttura del Servizio Amministrazione competente per la repertoriazione degli atti, coadiuvata dalla struttura competente in materia di informatica e sistema informativo.
4. Titolare del trattamento dei dati è l'IRPET.
5. Il responsabile della banca dati è il dirigente amministrativo dell'IRPET, o altro soggetto da questi individuato tra il personale dipendente assegnato al Servizio Amministrazione.
6. Il responsabile della banca dati degli atti amministrativi ha la competenza di:
 - verificare l'alimentazione della banca dati, assicurando la periodicità, la completezza e l'aggiornamento dell'operazione;
 - garantire, in collaborazione con struttura competente in materia di informatica e sistema informativo, la sicurezza della banca dati, nel rispetto di quanto disposto dal codice per la protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 196/2003.

Art. 4 – Atti soggetti a pubblicità

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 3 del regolamento, sono pubblicati sulla banca dati:
 - a) gli atti di nomina in organismi interni ed esterni di pertinenza dell'IRPET in forza di leggi e regolamenti;
 - b) i provvedimenti aventi carattere organizzativo generale;
 - c) gli atti che per il loro contenuto devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini;
 - d) gli atti la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali ed in atti organizzativi dell'IRPET;
 - e) i bandi e gli avvisi di concorso ed i relativi provvedimenti di approvazione;

- f) i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari ed i relativi provvedimenti di approvazione;
 - g) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui ai punti precedenti;
 - h) i provvedimenti di conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa;
 - i) gli atti conclusivi di procedimenti amministrativi;
 - j) gli atti esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi.
2. Gli atti di cui alle lettere e), f) e g) del precedente comma 1 sono pubblicati anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere h), i) e j), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23. Sono inoltre pubblicati sul BURT gli atti di cui alla lettera d) del precedente comma 1 specificamente individuati in leggi e regolamenti statali e regionali.
3. La formula di pubblicazione degli atti di cui al precedente comma 2, da apporsi in sede di repertoriazione degli stessi, è la seguente:
"Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi dell'IRPET ai sensi dell'art. 3 del regolamento di accesso agli atti, ai dati ed alle informazioni dell'IRPET.
4. Per gli atti di cui al comma 1, diversi da quelli di cui alle lettere e), f) e g), e per quelli di cui alla lettera d) per i quali non è prevista la pubblicazione sul BURT, la formula di pubblicazione è la seguente:
"Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell'IRPET ai sensi dell'art. 3 del regolamento di accesso agli atti, ai dati ed alle informazioni dell'IRPET."

Art. 5 – Atti non soggetti a pubblicità

1. Non sono pubblicati nella banca dati degli atti amministrativi dell'IRPET:
- a) gli atti non conclusivi di procedimento amministrativo – c.d. atti endoprocedimentali – con l'eccezione degli atti non conclusivi del procedimento soggetti a pubblicazione per espressa disposizione di legge o di regolamento o per disposizione del soggetto competente all'adozione dell'atto;
 - b) gli atti aventi rilevanza meramente interna, che vengono di seguito individuati ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del regolamento:

- autorizzazioni e liquidazioni di spesa derivanti da precedenti provvedimenti cui è stato già attribuito il visto di regolarità contabile;
- autorizzazioni di spesa finalizzate all'esecuzione di norme inerenti i contratti nazionali di lavoro del personale dipendente, i contratti decentrati integrativi sottoscritti in via definitiva, nonché norme di legge statali e regionali concernenti il trattamento economico del personale dipendente;
- autorizzazioni di spesa inerenti il pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali e di imposte e tasse;
- autorizzazioni di spesa inerenti la corresponsione delle indennità di funzione e di presenza dei componenti degli organi dell'IRPET e dei rimborsi spesa correlati all'attività ordinaria degli stessi organi;
- attribuzione ai dirigenti di Area e Servizio dei budget per missioni in Italia ed all'estero e successivi atti di liquidazione delle spese;
- modifica posizione economica del personale a seguito di trasferimenti da altri enti.

2. La formula da inserire nell'atto è la seguente:

"Il presente atto non è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi dell'IRPET in quanto non conclusivo di procedimento amministrativo, ovvero a rilevanza meramente interna ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del regolamento di accesso agli atti, ai dati ed alle informazioni dell'IRPET. Della sua adozione viene data comunicazione tramite pubblicazione degli estremi sulla banca dati degli atti amministrativi dell'IRPET."

Art. 6 – Atti esclusi dalla pubblicità

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'art. 6, comma 3, del regolamento, sulla base di esigenze di riservatezza sono esclusi dalla pubblicità, e quindi non sono pubblicati sulla banca dati degli atti amministrativi dell'IRPET:
 - a) gli atti che contengono dati personali sensibili, giudiziari ed altri dati particolari;
 - b) gli atti che contengono dati o informazioni che, pur costituendo dato comune ai sensi del al D. Lgs. 196/2003, non possono essere divulgati per motivi di tutela della riservatezza degli interessati e dei terzi.
2. A scopo esemplificativo si dispone il seguente elenco non esaustivo di tipologie di atti che sono esclusi dalla pubblicità:

- atti idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, nel caso in cui tali notizie siano indispensabili per la finalità dell'atto;
- atti che contengono altri dati sensibili e dati giudiziari per i quali non sussista l'obbligo di pubblicazione prevista da espressa disposizione di legge;
- atti che contengono dati relativi a documentazione amministrativa, tecnico-scientifica, progettuale o curriculare, presentata da terzi ed utilizzata dall'IRPET per fini istituzionali, dalla cui divulgazione possa derivare, relativamente all'attività professionale, commerciale, industriale, nonché alla situazione economica, finanziaria, patrimoniale, di persone, gruppi o imprese, un pregiudizio alla riservatezza o alla posizione tecnico-professionale degli interessati;
- atti che contengono informazioni tecniche concernenti imprese pubbliche o private la cui divulgazione possa dar luogo ad indebita concorrenza , ovvero relative a progetti, studi e realizzazioni tutelati da specifiche normative in materia di brevetto;
- atti relativi alla difesa in giudizio dell'IRPET e atti preordinati ad attività legali (transazioni, pre-contenzioso, contenzioso, consulenze), quando la divulgazione delle informazioni o notizie in essi contenuti possa compromettere l'esito del giudizio o recare pregiudizio al diritto alla riservatezza;
- atti che promuovono azioni di responsabilità penale, amministrativa o contabile ed atti che contengono dati relativi a rapporti o denunce agli organi giudiziari ed agli uffici della Corte dei Conti, quando siano nominativamente individuati soggetti per i quali si configura la sussistenza di responsabilità penali, amministrative o contabili;
- atti riguardanti il personale dipendente ed i titolari di incarichi individuali di natura autonoma, che contengano notizie sulla situazione familiare, professionale o finanziaria;
- atti riguardanti il trattamento economico individuale (stipendiale, accessorio, pensionistico, di fine rapporto, di accensione di mutui o prestiti) del personale dipendente, in servizio o in quiescenza;
- atti che contengono valutazioni e giudizi, relativi a procedure non concorsuali, attinenti i comportamenti organizzativi e le caratteristiche attitudinali del personale dipendente;

- atti che riguardano procedimenti disciplinari e cautelari a carico del personale dipendente;
- atti concernenti l'assunzione a carico del bilancio dell'IRPET degli oneri di difesa in relazione a procedimenti penali o civili aperti nei confronti di amministratori e dipendenti dell'Istituto.

3. La formula da inserire nell'atto è la seguente:

"Il presente atto è escluso da pubblicità ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23/2007 e dell'art. 6 del regolamento di accesso agli atti, ai dati ed alle informazioni dell'IRPET. Della sua adozione viene data comunicazione tramite pubblicazione degli estremi sulla banca dati degli atti amministrativi dell'IRPET."

Art. 7 – Modalità di accesso alla banca dati

La banca dati degli atti amministrativi è accessibile mediante il sito istituzionale dell'IRPET all'indirizzo www.irpet.it , sezione 'Atti amministrativi', da chiunque vi abbia interesse. La consultazione effettuata accedendo tramite il sito istituzionale è libera, permanente e gratuita.